

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO l'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica", così come modificato ed integrato dall'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, concernente "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali" e dall'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2003, n. 310, concernente l'utilizzazione della quota derivante dalle estrazioni del gioco del lotto per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2020;

VISTO l'Avviso pubblico dell'11 novembre 2019, rep. n. 1988, recante il Bando per la promozione della Musica Jazz;

TENUTO CONTO dell'emergenza sanitaria in atto dovuta alla diffusione di Covid-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, concernente misure urgenti di contenimento della diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, previste con efficacia fino al 13 novembre 2020;

CONSIDERATO che l'eventuale riduzione del programma effettuato durante l'anno 2020, diversamente da quanto inizialmente e rappresentato nella domanda ammessa a contributo è dipesa dal necessario dovuto rispetto delle disposizioni emergenziali soprarichiamate che non sono imputabili a mancanza o responsabilità degli organizzatori, bensì a cause di forza maggiore necessitate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di non penalizzare ulteriormente gli organizzatori di eventi che non hanno potuto completare il programma approvato, per motivi loro non imputabili, di accogliere la proposta di aumentare al 40% la tolleranza prevista dall'art. 5, comma 2, dell'Avviso pubblico 11 novembre 2019, per andare incontro alle necessità rappresentate dagli organizzatori;

CONSIDERATO altresì che tale misura è stata adottata in relazione all'erogazione del FUS 2020 erogato sulla base del 2019 senza obbligo di rendicontazione per l'impossibilità di svolgere gli eventi programmati a causa della pandemia da Covid-19 in corso;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTA la nota del Segretario generale prot. n. 17350 del 16 novembre 2020 con cui si demanda alla Direzione generale Spettacolo, sentita la competente Commissione consultiva per la Musica, ogni valutazione circa la possibilità di elevare l'attuale soglia di tolleranza fino al tetto massimo del 40%; INFORMATA preliminarmente la Commissione Musica nella persona del Presidente – Dr. Valerio Toniolo;

DECRETA

Art. 1

1. All'art. 5, comma 2 del Decreto del Direttore generale Spettacolo dell'11 novembre 2019, rep. n. 1988 recante *Criteri e modalità per la concessione dei contributi ad un numero massimo di quindici progetti per la valorizzazione della musica jazz*, le parole: "20 per cento" sono sostituite da: "40 per cento";

2. L'articolo 5, comma 2 del Decreto del Direttore generale Spettacolo, di cui al precedente comma 1 è così riformulato: "L'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 40 per cento rispetto al progetto presentato a preventivo".

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Onofrio Cutaia